

COMUNE FONDACHELLI-FANTINA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA



REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

Approvato con Delibera di C.C. n. del

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto	pag. 3
Art. 2 - Presupposto	» 3
Art. 3 - Soggetti passivi	» 3
Art. 4 - Multiproprietà e centri commerciali	» 4
Art. 5 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo	» 4
Art. 6 - Locali ed aree non soggetti al tributo	» 4
Art. 7 - Base imponibile della tassa	» 5

TITOLO II - TARIFFA

Art. 8 - Determinazione della tariffa	» 7
Art. 9 - Copertura dei costi del servizio	» 8
Art. 10 - Piano economico finanziario	» 8
Art. 11 - Articolazione della tariffa: utenze domestiche	» 8
Art. 12 - Articolazione della tariffa: utenze non domestiche	» 9
Art. 13 - Obbligazione tributaria	» 10

TITOLO III - AGEVOLAZIONI

Art. 14 - TARI giornaliera	» 10
Art. 15 - Tributo provinciale	» 11

TITOLO IV - DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE

Art. 16 - Dichiarazione	» 11
Art. 17 - Riscossione	» 12
Art. 18 - Funzionario responsabile del tributo	» 13

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 19 - Verifiche e accertamenti	» 13
Art. 20 - Verifiche e controlli	» 14
Art. 21 - Accertamento con adesione	14
Art. 22 - Rimborsi	» 14
Art. 23 - Sanzioni	» 14
Art. 24 - Ravvedimento	» 15
Art. 25 - Interessi	» 15
Art. 26 - Riscossione coattiva	» 15

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 27 - Contenzioso	» 16
Art. 28 - Interpello	» 16

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Norma di rinvio	» 16
Art. 30 - Entrata in vigore	» 16

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

2. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.

3. Il servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

Art. 2

Presupposto

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1 comma 642 Legge 147/2013 di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006.

2. Per rifiuti urbani si intendono quelli così definiti dall'art. 184, comma 2, e dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 152/2006. Per la definizione di rifiuto e di rifiuto speciale si fa riferimento altresì al medesimo D.Lgs. 152/2006.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 642, della Legge 147/2013 sono soggetti passivi coloro che integrando il presupposto di cui all'articolo 2 occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 643, della Legge 147/2013 in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. In caso di detenzione pluriennale – legata, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato – il soggetto passivo è il detentore per tutta la durata del rapporto.

Art. 4

Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, ai sensi dell'art.
2. 1, comma 644, della Legge 147/2013, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5

Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla tassazione tutti i locali, comunque denominati, esistenti in costruzioni di qualsiasi genere stabilmente infissi al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili verso l'esterno, a prescindere dalla loro destinazione o uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 e insistenti totalmente o prevalentemente nel territorio comunale.

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

3. Sono soggette a tassazione tutte le aree scoperte occupate o detenute, a prescindere dalla loro destinazione, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi natura pertinenziale o accessoria a locali tassabili.

Art. 6

Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 641 Legge 147/2013 non sono soggetti alla tassa i locali e le aree insuscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

- a) sottotetti non abitabili, non accessibili mediante scale fisse, per l'intera superficie;
- b) sottotetti non abitabili accessibili mediante scale fisse, limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore a mt. 1,50 e in generale le superfici con altezza inferiore a mt. 1,50 o altra altezza prevista dal regolamento edilizio comunale;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva riservata, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili, ecc.;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- e) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- f) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati.

- g) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno.
- h) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
- i) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- j) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- k) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, come ad esempio, parcheggi gratuiti, aree destinate a verde, giardini, lastrici solari, corti, balconi, porticati non chiusi e chiudibili con strutture fisse;
- l) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della mancata applicazione del tributo sui locali e aree di cui ai commi precedenti, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione iniziale o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla detassazione, gli elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegare idonea documentazione tale da permettere all'ufficio la verifica di quanto dichiarato.

Art. 7

Base imponibile della tassa

1. La base imponibile della tassa è data:

- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
- b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt. (o diversa fissata dal regolamento edilizio comunale), delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, previsto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto delle norme dell'art. 6 della legge 212/2000.

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138.

4. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tares.

5. Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 649 primo periodo della Legge 147/2013 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che esso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i) producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dalla tassa; con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici (fabbricati, mense, servizi, uffici) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

7. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 183 comma 1 lett. b-ter) e 184 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) continuano a valere, invece, le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani (art. 1 comma 641 Legge 147/2013).

8. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.

9. Per le utenze non domestiche di seguito indicate, ai sensi dell'art. 1 commi 649 e 682 della Legge 147/2013, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

<i>Categoria di attività</i>	<i>% di riduzione della superficie promiscua</i>
CARROZZERIE	30%
MACELLERIE	30%
STUDI MEDICI	5%

10. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente (es. contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione).

11. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di cui al comma 6 non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui al comma 10, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

12. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

13. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 649, ultimo periodo, della Legge 147/13, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili, agli urbani non si tiene altresì conto – nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo – della parte di area dei magazzini, **funzionalmente ed esclusivamente** collegata all'esercizio dell'attività produttiva occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

14. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione (disciplinata dal successivo art. 22) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione

Il Comune può richiedere di presentare la predetta documentazione anche per le annualità d'imposta successive.

La mancata presentazione della documentazione nei termini prescritti comporta che le superfici in precedenza escluse siano riprese a tassazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente.

Le attività industriali, in relazione ai reparti di lavorazione e le attività agricole e connesse, così come individuate dall'art. 2135 c.c., non sono soggette a quest'obbligo.

15. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

16. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

TITOLO II - TARIFFA

Art. 8

Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. Per il ripristino degli equilibri di bilancio si applica la deroga prevista dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le tariffe possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20 agosto 2000, n. 267.

2. La delibera tariffaria deve essere inviata, in formato elettronico, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre di ogni anno, affinché avvenga la pubblicazione entro il 28 ottobre. Tale pubblicazione ha efficacia costitutiva.

3. Le tariffe sono commisurate:

a) ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 così come modificato dal D. Lgs 116/2020;

4. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea

potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'allegato A al presente regolamento.

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio così come previsto dalla normativa vigente.

7. La determinazione dei coefficienti quantitativi e qualitativi per le diverse categorie di utenza deve comunque essere rispettosa del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.

Art. 9

Copertura dei costi del servizio

1. Le tariffe devono garantire la copertura integrale di tutti i costi efficienti relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base al nuovo metodo tariffario definito dalla deliberazione dell'autorità di regolazione reti, energia, ambienti (Arera) n. 443 del 31 ottobre 2019 e s.m.i.

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari al contributo MIUR, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, così come previsto dalla determinazione Arera n. 2/DRIF/2020.

3. Nella determinazione dei costi di cui al comma 1 sono state considerate anche le risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 10

Piano finanziario

1. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto stabilito dal nuovo metodo tariffario introdotto dalla deliberazione Arera n. 443/2019 e s.m.i. e lo trasmette alla S.R.R. territorialmente competente per la validazione. Successivamente, il piano finanziario viene trasmesso all'Arera per la definitiva approvazione, mentre il comune procede con l'approvazione delle tariffe. In caso di inerzia da parte del gestore o dell'ente territorialmente competente, si applica quanto previsto dall'art. 7 della deliberazione Arera n. 443/2019.

2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999, nonché dell'art. 18 dell'allegato alla deliberazione Arera n. 443/2019 e s.m.i.

Art. 11

Articolazione della tariffa: utenze domestiche

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e non domestiche. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per metro quadrato parametricate al numero di occupanti.

3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in

relazione al numero degli occupanti.

4. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, occorre fare riferimento al numero di componenti in base alla situazione anagrafica alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione (ovvero alla data di approvazione della lista di carico, ovvero ad altra data), con calcolo di conguaglio in caso di variazioni di suddetto numero in corso d'anno.

5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà

6. Il numero dei componenti del nucleo familiare può essere inferiore rispetto a quanto risultante in anagrafe, solo in caso di documentata e continuativa permanenza, superiore a 6 mesi, di uno o più componenti del nucleo in:

case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero ecc. Non comportano diminuzione del nucleo familiare le assenze per il mero ricovero ospedaliero, i soggiorni in centri di assistenza e sanitari che comportino il giornaliero rientro al proprio domicilio.

7. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni (o altra durata).

8. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa.

9. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito:

– in n. 1 (una) unità;

Per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato in 1(una) unità.

Art. 12

Articolazione della tariffa: utenze non domestiche

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento a *codice ATECO* o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali o aree scoperte operative, si adotta il criterio dell'attività prevalente quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

2. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrate in differenti categorie di cui alla tabella allegata (allegato I), si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se le superfici non collocabili nella categoria prevalente superano l'80% della superficie complessivamente sottoposta a tributo.

L'istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica, a far data dal mese successivo della sua presentazione

Art. 13

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 22.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi di variazioni che comportano una diminuzione del tributo, il minor tributo è riconosciuto previa presentazione della dichiarazione nel termine previsto. Delle variazioni si terrà conto in sede di conguaglio.

TITOLO III

Art. 14

TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa quota fissa e quota variabile maggiorata del 10%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone unico patrimoniale e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 160/2019, comma 838 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate,

limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

Art. 15

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale del 5%, salvo diversa deliberazione adottata dalla Città Metropolitana.

TITOLO IV - DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE

Art. 16

Dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta eventualmente anche sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, a mano o tramite la seguente e-mail: tributi@comune.fondachelifantina.me.it a mezzo PEC: protocollofondachelifantina@pec.it o a mezzo raccomandata A/R.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il Codice Fiscale;
- c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
- d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e moduli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
- h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- i) l'ubicazione dell'immobile: via o località, numero civico principale del fabbricato, il

- piano, la scala e il numero interno;
- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile;
 - k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - m) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto; nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
 - n) l'individuazione delle superfici non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - o) l'individuazione delle superfici su cui si producono esclusivamente rifiuti speciali;
 - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano insufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 7, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

Art. 17

Riscossione

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune, nel rispetto dell'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016. Nel caso ci si avvalga di soggetti terzi di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la riscossione avverrà nelle modalità previste dall'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016.

2. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (RID, MAV, sportelli ATM, PagoPA, ecc).

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, con allegati i modelli di pagamento preventivamente compilati. L'avviso di pagamento contiene tutte le informazioni richieste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019 e s.m.i.

4. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in 2 rate, scadenti nel mese di settembre e novembre di ogni anno, o in un'unica soluzione entro il 16 di agosto di ciascun anno. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1,

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16 è inferiore ad € 12,00.

7. Le modifiche riguardanti le caratteristiche dell'utenza che comportano variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto con gli avvisi bonari di pagamento, il comune provvede alla notifica, secondo i canali consentiti dalla legge (es. messo comunale, messo straordinario, raccomandata A/R, PEC):

– di un sollecito di pagamento, contenente l'importo già richiesto e non pagato, oltre alle spese di notifica, in unica soluzione. In caso di ulteriore inadempimento, il comune provvede alla notifica, ai sensi di legge, di un avviso di accertamento, con irrogazione della sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e degli interessi calcolati ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento e le spese di notifica..

Art. 18

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai predetti tributi.

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 19

Verifiche e accertamenti

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006. L'avviso dovrà contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso nonché gli altri elementi previsti dal comma 792 lettera a) dell'art. 1 della legge n. 160/2019, in tema di accertamento esecutivo.

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, in forma autografa, o a mezzo stampa ai sensi della Legge n. 549/1995 art. 1 comma 87 o in formato digitale.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00

4. Per quelle annualità che il contribuente paga volontariamente e il Comune non ha notificato gli accertamenti fiscali, verrà consentito il pagamento a saldo della sorte capitale senza interessi e sanzioni.

Art. 20

Verifiche e controlli

1. Tutti gli Uffici sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni, nel rispetto delle vigenti normative in materia del trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi anche con modalità informatiche e telematiche da stabilire:

- Delle concessioni per il canone unico patrimoniale
- Dei provvedimenti di abilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali e aree;
- Dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- Di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazioni di residenza e domicilio della popolazione residente.

Art. 21

Accertamento con adesione

Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto di accertamento con adesione che è disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 218/1997, dal D.Lgs. 159/2015 e dalla Legge 160/2019 e s.m.i.

Art. 22

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00

3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti dallo stesso al Comune a titolo di tassa sui rifiuti.

4. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 23

Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.

Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

6. La sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/97 o in dipendenza di adesione all'accertamento, di mediazione e di conciliazione, qualora non concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.

Art. 24

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 comma 1 lettere a), a)-bis, b), b)-bis, b)-ter, c).

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento". 3. Per quelle annualità che il contribuente paga volontariamente e il Comune non ha notificato gli accertamenti fiscali, verrà consentito il pagamento a saldo della sorte capitale senza interessi e sanzioni.

Art. 25

Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari al tasso di interesse legale aumentato di 1 punto percentuale.

Art. 26

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo-19, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti, in particolare da quanto previsto dalla Legge n. 160/2019 art. 1 commi 792 e seguenti.

2. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel

rispetto delle disposizioni legislative vigenti. In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, l'introito dovrà avvenire su conti intestati al comune, escludendo la possibilità di incasso da parte di privati esterni alla Amministrazione.

3. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore a € 12,00.

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 27

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

3. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, si applica l'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992.

Art. 28

Interpello

1. I contribuenti, laddove ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni legislative e regolamentari, possono presentare al Comune specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione del tributo oggetto del presente regolamento.

2. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

3. Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 30

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione in Consiglio Comunale e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente.